

## IL DECRETO DI ISTITUZIONE DELLA RISERVA ED IL REGOLAMENTO

Il 25 luglio 1997 veniva firmato dall'Assessore Ugo Grimaldi il decreto istitutivo della riserva naturale orientata "Sughereta di Niscemi". Riteniamo opportuno riportare integralmente lo stesso, unitamente al regolamento recante le modalità d'uso ed i divieti vigenti nell'area protetta.

### REGIONE SICILIANA

#### L'ASSESSORE REGIONALE AL TERRITORIO E AMBIENTE

VISTO lo statuto della Regione Siciliana

VISTO le L.L. R.R. n. 98/81 e n. 14/88 recanti disposizioni per l'istituzione di riserve naturali;

VISTO il D.A. 970/91 con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art.3 della L.R. n. 14/88, il Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve;

CONSIDERATO che il citato Piano Regionale annovera tra le altre la Sughereta di Niscemi, ricadente nel Comune di Niscemi, Provincia di Caltanissetta;

RITENUTO di provvedere ai sensi dell'art. 4 L.R. n. 14/88 all'istituzione della riserva sopra citata;

RITENUTO di confermare la perimetrazione di cui al citato D.A. n. 970/91;

VISTO il parere del Consiglio Regionale per la Protezione del Patrimonio Naturale (C.R.P.P.N.) espresso nella seduta del 31/5/96, in ordine al regolamento con cui si stabiliscono le modalità d'uso e i divieti da osservare nell'area di riserva e pririserva;

CONSIDERATO che il C.R.P.P.N. nella seduta del 16/02/93 ha individuato quale soggetto da affidare la gestione della riserva l'Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana;

CONSIDERATO altresì che la Commissione Legislativa IV dell'A.R.S. in data 03/03/93 ha espresso parere favorevole sulla proposta di affidamento in gestione;

RITENUTO di condividere i pareri espressi dal C.R.P.P.N. in ordine al regolamento e dalla Commissione Legislativa in ordine alla individuazione dell'Ente Gestore;

CONSIDERATO che l'art. 14 L.R. n. 16/96 autorizza l'amministrazione forestale "a svolgere" anche compiti di "gestione di riserve naturali";

CONSIDERATO che ai sensi e per gli effetti della norma citata l'Azienda provvede alle spese di gestione, conservazione, miglioramento e valorizzazione delle riserve affidate "con le risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio", nonché tramite "un contributo" che l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente verserà "in entrata nel bilancio dell'Azienda";

CONSIDERATO anche che le somme da versare in entrata "saranno trasferite successivamente alla presentazione all'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente di una relazione sull'attività svolta e sugli obiettivi che si intendono perseguire";

### DECRETA

ART.1) E' istituita ai sensi dell'art.4 L.R. 14/88, la riserva naturale Sughereta di Niscemi, ricadente nel territorio del comune di Niscemi, Provincia di Caltanissetta.

ART.2) I confini della riserva naturale sono quelli compresi all'interno delle linee di delimitazione segnate sulla carta topografica I.G.M. in scala 1:25000, FF.gg. 272 II N.E., S.E., 273 III N.O., di cui all'allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto, e specificamente, con lettera A l'area destinata a riserva e con lettera B l'area destinata a pririserva.

ART.3) La riserva naturale di cui all'art.1 è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art.6 della L.R. n. 14/88, come riserva naturale orientata al fine di tutelare il più importante relitto di sughereta mista a lecceta esistente nella Sicilia centrale, valorizzata da aspetti di macchia e di gariga che ospitano importanti elementi floristici e faunistici.

ART.4) Nei territori destinati a riserva e pririserva vigono le disposizioni regolamentari, con cui si stabiliscono le modalità d'uso e i divieti da osservarsi, di cui all'allegato n.2 che forma parte integrante del presente decreto.

ART.5) La gestione della riserva di cui all'art.1 è affidata ai sensi dell'art.20 della L.R. n. 14/88 all'Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana.

ART.6) In capo all'Ente Gestore di cui all'Art.5 sono statuiti, ai sensi dell'art.4 L.R. n. 14/88, i seguenti obblighi:

- provvedere alla tabellazione e/o recinzione delle riserve. I progetti relativi redatti dall'Azienda saranno approvati dall'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente;

- fornire indicazioni utili al Consiglio Provinciale Scientifico per l'elaborazione del Piano di sistemazione della riserva comprendente:

- \* le zone da destinare a protezione integrale per specifiche finalità;
  - \* le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino dell'ambiente;
  - \* i tempi per la cessazione delle attività esistenti ed incompatibili con le finalità istitutive della riserva;
  - \* la regolamentazione delle attività antropiche consentite, tra cui le attività agro-silvo-pastorali;
  - \* l'individuazione di aree da acquisire per il conseguimento delle finalità della riserva;
  - \* eventuali progetti di restauro e/o demolizione di fabbricati;
- individuare il responsabile della gestione della riserva;
- garantire l'osservanza delle modalità d'uso e divieto di cui al regolamento;
- determinare ed erogare gli indennizzi per danni provocati alla fauna selvatica, nonché gli eventuali interventi a favore dei soggetti interessati dalla riduzione di attività economiche ai sensi dell'art.22 L.R. n.14/88.

L'Ente Gestore potrà, nelle more della redazione degli strumenti di pianificazione, predisporre un programma di interventi prioritari.

ART.7) L'Ente Gestore potrà disporre limitazioni in luoghi e determinati periodi dell'anno al fine di garantire lo svolgimento dei programmi di ricerca scientifica o di realizzare le finalità di conservazione naturalistiche o di attuazione dei piani dell'area protetta o per altre motivazioni di urgenza e necessità.

L'Ente Gestore può stipulare convenzioni con enti, associazioni, cooperative per la gestione di servizi relativi alla gestione e alla fruizione della riserva. L'Ente Gestore può avvalersi della collaborazione di volontari.

L'Ente Gestore, previo parere dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, può chiedere un corrispettivo per la visita e la fruizione delle riserve.

ART.8) Al fine di promuovere l'acquisizione di terreni ricadenti all'interno delle riserve naturali, ivi compreso "specchi d'acqua, pantani, aree nude, rocce e anfratti", l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente promuoverà ogni intesa con l'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste onde concorrere con le proprie risorse finanziarie di cui all'art.22 L.R. n. 14/88 alla realizzazione del Piano di acquisizione di cui al p.4 dell'art. 31 L.R. n. 16/96.

ART.9) L'Ente Gestore, al fine di contribuire all'elaborazione e all'aggiornamento del piano di cui all'art.34 L.R. n. 16/96, provvederà ad acquisire il parere dell'Assessorato Regionale al Territorio e all'Ambiente sulle proposte relative agli interventi da realizzare nelle aree affidate in gestione.

Nelle more dell'approvazione del piano sopra numerato, onde disporre di interventi urgenti nei punti sensibili di cui alla lettera D comma II art. 34 L.R. n. 16/96 ricadenti nelle aree protette, l'Ente Gestore ne darà preventiva comunicazione all'Assessorato Regionale al Territorio e all'Ambiente.

L'Ente Gestore, al fine di predisporre gli interventi di manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi di cui all'art. 41 L.R. n. 16/96, darà preventiva comunicazione all'Assessorato Regionale al Territorio e all'Ambiente.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la Registrazione.

## REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITA' D'USO ED I DIVIETI VIGENTI NELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA "SUGHERETA DI NISCEMI"

### TITOLO I

#### NORME PER LA ZONA A

##### Art.1 - Attività consentite

1.1 Nell'area della riserva, fatte salve le norme di cui al successivo art.2, è consentito:

a) effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art.20 della L.R. n. 71/78. Gli interventi di cui alle lettere b) e c) sono sottoposti al parere dell'ente gestore; gli interventi di cui alla lettera d) sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione della riserva previo nulla osta dell'Assessorato reg.le Territorio e Ambiente, sentito il parere del Consiglio Regionale Protezione Patrimonio Naturale (C.R.P.P.N.).

Il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già esistenti e catastati, ovvero per i ruderi catastati limitatamente ai volumi documentati;

b) effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta e previo nulla osta dell'Ente Gestore;

c) effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade, mulattiere e sentieri esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche, tipologiche e formali, previo nulla osta dell'Ente Gestore;

d) effettuare sugli impianti a rete esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, previo nulla osta dell'Ente Gestore, con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione;

e) realizzare strutture mobili in legno o altro materiale naturale esclusivamente per le finalità di gestione, qualora nell'area di riserva non vi siano manufatti da utilizzare a tale funzione, previo nulla osta dell'Assessorato, sentito il parere del C.R.P.P.N.;

f) esercitare le attività agricole e zootecniche esistenti (purché condotte a livello di impresa agricola e di insediamenti civili ai sensi della normativa antinquinamento) ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali. Eventuali trasformazioni di tipo diverso, che possono modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona e che comportino movimenti di terra, dovranno essere sottoposte a preventivo nulla osta dell'ente gestore.

Il pascolo, compatibilmente con gli interventi di gestione naturalistica, è consentito nei limiti necessari ad assicurare il mantenimento e/o il ripristino della copertura vegetale e la rinnovazione naturale.

L'esercizio del pascolo è sempre soggetto all'acquisizione del nulla osta dell'Ente Gestore, che fisserà limiti temporali di zona e di carico di capi di bestiame distinti per specie;

g) attuare opere di miglioramento fondiario anche di tipo strutturale previo nulla osta dell'Assessorato, sentito il C.R.P.P.N. L'Assessorato, al fine di rilasciare il citato nulla osta, valuterà la compatibilità delle opere da realizzare con i fini istitutivi della riserva, nonché sulla base dell'estensione e della produzione potenziale ed in atto del fondo. Le nuove costruzioni, comunque, non potranno avere in nessun caso destinazione d'uso abitativa. Le istanze dovranno essere inoltrate all'Assessorato per il tramite dell'Ente Gestore, che è onerato di formulare il proprio avviso circa gli interventi proposti.

h) effettuare interventi sui popolamenti forestali per finalità naturalistiche e per la costituzione di fasce antincendio, fermo restando il divieto di aprire nuove piste di accesso con esclusione di interventi preventivi strutturali.

Gli interventi di ricostruzione del manto vegetale delle zone nude devono rispondere a criteri naturalistici, favorendo il mantenimento e la diffusione degli attuali aspetti di macchia e boschivi.

Tutti gli interventi sono sottoposti a nulla osta dell'Ente gestore.

i) effettuare interventi di rinaturazione e restauro ambientale, previo nulla osta dell'Ente Gestore;

l) praticare l'escursionismo. Le escursioni a piedi sono libere, quelle a cavallo possono essere effettuate in percorsi definiti e con l'eventuale limitazione della frequenza, al fine di evitare danneggiamenti all'ambiente e disturbo alla fauna. L'Ente Gestore provvederà a regolamentare inoltre l'accesso alla riserva via mare. E' fatta salva la facoltà dell'Ente Gestore di fissare limiti e prescrizioni alle attività di fruizione, fino a precludere totalmente alcune aree alla visita, per finalità di ricerca scientifica o di conservazione naturalistica;

m) recintare proprietà esclusivamente con siepi a verde e/o materiali naturali, secondo l'uso locale;

n) transitare con mezzi motorizzati sulla rete stradale esistente, con l'esclusione di mulattiere e sentieri, e accedere con veicoli ai fondi serviti da pista per l'esercizio delle attività consentite. L'Ente Gestore potrà regolamentare e interdire del tutto il traffico su qualunque arteria non di collegamento in considerazione di particolari esigenze gestionali e di tutela.

## Art.2 - Divieti

2.1 Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali e ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione e polizia forestale e di esercizio venatorio e fermi restando, altresì i divieti dei cui all'art.17 della L.R. 6/5/81 n.98 e successive modifiche ed integrazioni, è vietato:

a) realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese: l'apertura di nuove strade o piste, nonché la modifica planoaltimetrica di quelle esistenti, la costruzione di elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete. La realizzazione di elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche e di impianti tecnologici a rete sotto traccia su strade preesistenti, potrà essere autorizzata dall'Assessorato Reg.le Territorio e Ambiente, sentito il parere del Consiglio Reg.le Protezione patrimonio Naturale (C.R.P.P.N.).

La realizzazione di nuovi sentieri, unicamente finalizzati alla fruizione, potrà essere prevista nel piano di sistemazione;

b) lala demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, fatta eccezione per i casi di comprovata precarietà, mantenendo la stessa cubatura e destinazione d'uso e nel ripristino degli tipologici e formali tradizionali, previo nulla osta dell'Ente Gestore;

- c) la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulotte. E' ammessa deroga unicamente a favore dell'Ente Gestore per le finalità di gestione, qualora non vi siano manufatti esistenti da destinare a tale funzione, previo nulla osta dell'Assessorato Reg.le Territorio e Ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.;
- d) danneggiare od occludere inghiottitoi e cavità naturali ed interrompere, anche solo parzialmente, eventuali emissioni fluide e/o gassose;
- e) aprire cave e miniere ed esercitare attività estrattive, nonché asportare materiale e scavare pozzi, realizzare opere di presa e distribuzione di acqua, cisterne, salvo che queste ultime non siano ad esclusivo servizio di abitazioni esistenti in zona A, previo nulla osta dell'Ente Gestore;
- f) esercitare qualsiasi attività industriale;
- g) realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti, nonché scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;
- h) eseguire movimenti di terreno, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento. La realizzazione di scavi ed opere sotterranee è sottoposta a parere dell'Ente Gestore per verificare l'integrità degli ambienti sottostanti;
- i) asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati con apposito disciplinare dell'Ente Gestore;
- l) introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi altro mezzo di cattura o di danneggiamento degli animali;
- m) esercitare la caccia e l'uccellazione e apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'Ente Gestore;
- n) distruggere, danneggiare o asportare vegetali di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'Ente Gestore. La raccolta di funghi e frutti di bosco potrà essere regolamentata dall'Ente Gestore in ordine a tempi, quantità e specie;
- o) alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali con l'introduzione di specie estranee alla flora e alla fauna autoctone.  
L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato re.le Territorio e Ambiente previo parere del C.R.P.P.N.;
- p) impiantare serre;
- q) introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione e di alterazione dei cicli biogeochimici;
- r) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
- s) allontanarsi da percorsi appositamente predisposti;
- t) praticare il campeggio e il bivacco;
- u) Accendere fuochi all'aperto. I proprietari di fondi che per mancanza di viabilità carrabile devono procedere all'abbruciatura di residui all'interno dell'area di riserva (zona "A") dovranno avvisare preventivamente l'Ente Gestore, il quale è onerato di attuare il controllo e definire le modalità esecutive caso per caso;
- v) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folcloristiche e sportive non autorizzate dall'Ente Gestore;
- z) sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza;
- aa) Esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplanismo etc.;

bb) Usare apparecchi fonoriproduttori, se non in cuffia, salvo che nei casi di ricerca scientifica, servizio, vigilanza e soccorso;

cc) Trasportare armi di qualsiasi tipo, se non scariche e chiuse in apposita custodia. E' fatta eccezione solo per motivi di difesa personale e con la prescritta specifica autorizzazione dell'autorità di P.S.;

dd) Attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque, fatte salve le esigenze di attività agricole previamente autorizzate dall'Ente Gestore, nonché di difesa antincendio;

2.2 Le deroghe concesse dall'Ente Gestore ai sensi del presente articolo dovranno essere specifiche, nominative e a termine.

## TITOLO II NORME PER LA ZONA B

### Art.3 - Attività consentite

3.1 Nell'area di protezione della riserva (preriserva), fatte salve le norme di cui al successivo art.4, è consentito:

a) esercitare le attività agricole e zootecniche esistenti (purché condotte a livello di impresa agricola e di insediamenti civili ai sensi della normativa antinquinamento) ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali. Eventuali trasformazioni di tipo diverso che possono modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona o che comportino movimenti di terra, dovranno essere sottoposte a preventivo nulla osta dell'Ente Gestore;

b) attuare opere di miglioramento fondiario anche di tipo strutturale previo nulla osta dell'Assessorato Territorio e Ambiente, sentito il C.R.P.P.N.. L'Assessorato, al fine di rilasciare il citato nulla osta, valuterà l'ammissibilità delle opere da realizzare sulla base dell'estensione della produzione potenziale ed in atto del fondo e della compatibilità con i fini istitutivi della riserva. Eventuali nuove costruzioni possono essere previste solo dal piano di utilizzazione.

Le istanze dovranno essere inoltrate all'Assessorato per il tramite dell'Ente Gestore che è onerato di formulare il proprio avviso circa gli interventi proposti.

c) accendere fuochi all'aperto per le attività agro-silvo-pastorali;

d) esercitare le attività forestali e gli interventi di prevenzione degli incendi, previo nulla osta dell'Ente Gestore;

e) nelle more di approvazione del piano di utilizzazione di cui all'art.22 della L.R. 98/81 e successive modifiche e integrazioni:

1) effettuare sugli immobili esistenti gli interventi di cui alle lettere a),b),c) e d) dell'art.20 della L.R. n.71/78. Gli interventi di cui alla lettera d) sono consentiti esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione della riserva, previo nulla osta dell'Assessorato Reg.le Territorio e Ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.

il restauro e il risanamento conservativo e la ristrutturazione sono consentiti per volumi già esistenti e catastati; ovvero per i ruderi catastati, limitatamente ai volumi documentati;

2) effettuare eventuali mutazioni di destinazione d'uso degli immobili oggetto degli anzidetti interventi, solo se strettamente funzionali al proseguimento delle attività ammesse o funzionali all'attività di gestione dell'area protetta, previo nulla osta dell'Ente Gestore;

3) effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade, mulattiere e sentieri esistenti nel rispetto delle attuali caratteristiche planoaltimetriche tipologiche e formali, previo nulla osta dell'Ente Gestore;

4) realizzare elettrodotti e acquedotti, previo nulla osta dell'Assessorato Reg.le Territorio e Ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N., con l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, utilizzando a tal fine tecniche di rinaturazione;

5) recintare le proprietà esclusivamente con siepi a verde e/o materiali naturali secondo l'uso locale.

### Art.4 - Divieti

4.1 Ferma restando l'osservanza dei divieti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni culturali e ambientali e del paesaggio, di tutela del suolo, delle acque e dell'aria dagli inquinamenti, di forestazione

e polizia forestale e di esercizio venatorio e fermi restando i divieti di cui all'art.17 della L.R. 6/5/81 n.98 e successive modifiche e integrazioni, è vietato:

a) la demolizione e ricostruzione degli immobili esistenti, fatta eccezione per i casi di comprovata precarietà, mantenendo stessa cubatura e destinazione d'uso nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali, salvo quanto previsto dal Piano di Utilizzazione e previo nulla osta dell'Assessorato Reg.le Territorio e Ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.. E' altresì vietata la realizzazione di nuove costruzioni, nonché la collocazione di strutture prefabbricate anche mobili e di roulotte, salvo quanto previsto dall'art.3.1 e 3.2 lettera b), previo nulla osta dell'Assessorato Reg.le Territorio e Ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.

b) impiantare serre;

c) esercitare qualsiasi attività industriale;

d) realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento rifiuti;

e) danneggiare od occludere inghiottitoi, cavità naturali, sorgenti;

f) scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido;

g) asportare o danneggiare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, anche se si presentano in frammenti sciolti superficiali;

h) prelevare sabbia, terra, o altri materiali;

i) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;

l) praticare il campeggio o il bivacco al di fuori delle aree attrezzate;

m) esercitare attività sportive che compromettano l'integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi, quali automobilismo, trial, motociclismo, motocross, deltaplanismo, etc.;

n) esercitare la caccia e l'uccellazione ed apportare qualsiasi forma di disturbo alla fauna selvatica; molestare o catturare animali vertebrati o invertebrati; raccogliere, disturbare o distruggere nidi, uova, tane e giacigli, salvo che per motivi connessi ad attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'Ente Gestore;

o) distruggere, danneggiare o asportare vegetali di ogni specie e tipo, o parti di essi, fatti salvi gli interventi connessi con lo svolgimento delle attività consentite dal presente regolamento, previa autorizzazione dell'Ente Gestore. La raccolta di funghi e frutti di bosco potrà essere regolamentata dall'Ente Gestore in ordine ai tempi, quantità e specie;

p) alterare l'equilibrio delle comunità biologiche naturali, con l'introduzione di specie estranee alla fauna e alla flora autoctone.

L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato Reg.le territorio e Ambiente, previo parere del C.R.P.P.N.;

q) sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalla legge sulla disciplina del volo e per motivi di soccorso e vigilanza.

### TITOLO III

#### NORME COMUNI

##### Art.5 - Attività di ricerca scientifica

5.1 In tutto il territorio dell'area protetta può essere svolta attività di ricerca scientifica da parte di soggetti qualificati autorizzati dall'Ente Gestore, che potrà concedere solo a tal fine deroghe ai divieti specifiche, nominative e a termine.

I risultati e le copie degli atti delle ricerche condotte dovranno essere comunicati e consegnate all'Ente Gestore e all'Assessorato Reg.le Territorio e Ambiente.

##### Art.6 - Colture agricole biologiche

6.1 E' incentivato il mantenimento di colture tradizionali, l'utilizzo di tecniche biologiche, nonché la conversione in tecniche biologiche delle tecniche agricole e culturali praticate, ai sensi dei regolamenti comunitari nn. 2092/91 del 24/6/91, 2328/91 del 15/7/91, 2078/92 del 30/6/92 e relative successive modifiche.

6.2 I proprietari o i conduttori dei terreni coltivati con tecniche biologiche possono richiedere all'Ente Gestore il relativo contributo presentando apposita documentazione attestante il titolo di proprietà e/o conduzione, il catastino dei terreni condotti e certificazione dell'organismo associativo di controllo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

6.3 L'Ente Gestore trasmetterà all'Assessorato Reg.le Territorio e Ambiente le richieste di contributo in uno con la relazione programmatica, previo accertamento dei requisiti necessari.

#### Art.7 - Patrimonio faunistico domestico

7.1 Sono concessi contributi per il mantenimento di razze domestiche presenti nell'area protetta, che abbiano rilevanza storica e culturale e che corrano rischio di estinzione.

7.2 L'areale di distribuzione delle predette razze domestiche dovrà interessare il territorio dell'area protetta. L'allevamento dovrà essere condotto in purezza genetica e non a stabulazione fissa.

7.3 L'Ente Gestore trasmetterà all'Assessorato Reg.le Territorio e Ambiente la richiesta di contributo in uno con la relazione programmatica, previo accertamento dei requisiti necessari.

#### Art.8 - Indennizzi

8.1 Quando per il perseguimento delle finalità istituzionali della riserva si verificano riduzioni dei redditi agro-silvo-pastorali, l'Ente Gestore, al quale dovranno essere inoltrate le relative richieste, provvederà al conseguente indennizzo.

8.2 L'Ente Gestore provvederà, inoltre, all'indennizzo per danni provocati all'interno dell'area protetta dalla fauna selvatica, con procedure di cui all'art.22 della L.R. 14/88.

#### Art.9 - Gestione della fauna selvatica

9.1 Nell'area protetta è consentito effettuare interventi di gestione faunistica per le finalità e con le modalità ed i limiti di cui ai successivi commi, previo parere dell'Assessorato Reg.le Territorio e Ambiente, sentito il parere del C.R.P.P.N.

9.2 Non è consentito istituire e gestire zone di ripopolamento, centri pubblici e privati di riproduzione, zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani, aziende faunistico-venatorie, aziende agro-turistico-venatorie ed ogni altro istituto previsto dalla normativa in materia faunistico-venatoria che preveda comunque la cattura e/o l'abbattimento della fauna selvatica o di allevamento.

9.3 L'Ente Gestore potrà predisporre piani di cattura e/o abbattimento nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o di specie domestiche inselvatichite, tale da compromettere gli equilibri ecologici o tale da costituire un pericolo per l'uomo o un danno rilevante per le attività agro-silvo-pastorali.

Eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi devono essere limitati a quelli necessari per ricomporre equilibri ecologici accertati dall'Ente Gestore.

Prelievi e abbattimenti selettivi devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente Gestore ed essere attuati da personale dell'Ente.

Gli abbattimenti nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche devono essere attuati da persone all'uopo autorizzate dall'Ente Gestore stesso su indicazione dei competenti ambiti territoriali venatori.

I singoli abbattimenti devono essere attuati sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del personale dell'Ente Gestore.

9.4 L'intervento sugli equilibri nelle catene trofiche cercherà prioritariamente di ristabilire gli equilibri preda/predatori.

La lotta biologica sarà effettuata, se necessaria, accertandone gli effetti anche sulle altre specie.

9.5 L'Ente Gestore elaborerà di concerto con le autorità regionali competenti, un piano per la gestione faunistica sulla base di dettagliati studi della fauna dei diversi ecosistemi e sulle principali catene trofiche che ne condizionano la composizione.

L'eventuale reintroduzione di specie un tempo esistenti nel territorio e oggi scomparse, deve essere preceduta da studi per valutarne attentamente gli effetti positivi e/o negativi sugli attuali equilibri degli ecosistemi.

Studi analoghi devono effettuarsi per decidere in merito all'opportunità di effettuare ripopolamenti.

Questi ultimi devono essere in ogni caso effettuati a partire da popolazioni autoctone, per garantire il mantenimento del pool genico originario.

#### Art.10 - Misure speciali

10.1 Durante il periodo di riproduzione e nidificazione dell'avifauna stanziale e migratoria, l'Ente Gestore è onerato di attuare speciali misure di tutela atte a garantire l'integrità dell'habitat, vietando tutte le attività che possano recare disturbo ed interferire con la riproduzione.

#### Art.11 - Attività di controllo e sanzioni

11.1 I provvedimenti di concessione o di autorizzazione sono trasmessi tempestivamente dalle autorità competenti all'Ente Gestore e al competente distaccamento forestale ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza.

11.2 Le violazioni dei limiti e dei divieti previsti nel presente regolamento sono puniti ai sensi dell'art.26 della L.R. n.14/88 con una sanzione amministrativa pecuniaria variante da £.50.000 a £.5.000.000, secondo la gravità della violazione commessa e del danno arrecato al patrimonio.

11.3 L'accertamento e la contestazione delle predette violazioni comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della restituzione in pristino dei luoghi.

11.4 L'autorità amministrativa competente, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino di cui al comma precedente, entro un termine assegnato, che non può essere inferiore a giorni trenta e in conformità alle prescrizioni dettate dall'Ente Gestore.

#### Art.12 - Norma finale

Nella riserva è, inoltre, vietata ogni altra attività che possa compromettere la protezione del paesaggio, degli elementi naturali, della vegetazione e della fauna.